



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF083

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: LE PROSSIME SCADENZE
RIFERIMENTI	ART. 3 D.L. 119/2018; ART. 1, co. 184 e ss L. 145/2018
CIRCOLARE DEL	08/05/2019

Sintesi: entro lo scorso 30 aprile dovevano essere presentate le domande per aderire alla c.d. "rottamazione ter" e alla "rottamazione saldo e stralcio".

Ora a seguito della presentazione della domanda l'Agenzia delle Entrate/Riscossione risponderà entro il:

- 30 giugno in caso di "rottamazione ter";
- 31 ottobre in caso di "rottamazione saldo e stralcio".

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate/Riscossione comunicherà

- l'esito della richiesta,
- l'indicazione dell'ammontare complessivo dovuto,
- l'importo e le scadenze di ogni rata con i relativi bollettini di pagamento.

La legge di bilancio 2019 e il relativo collegato hanno previsto la possibilità:

- ➔ **per tutti i contribuenti:** di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 (c.d. "rottamazione ter") non corrispondendo le somme dovute a titolo di:
 - ✓ sanzioni comprese in tali carichi;
 - ✓ interessi di mora (art. 30 del DPR 602/1973);
 - ✓ per le multe stradali, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni ex L. 689/1981;
 - ✓ sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (art. 27, co. 1, D.lgs. 46/1999)
- ➔ **per le persone fisiche** in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica:** di definire in maniera agevolata alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017 (c.d. "rottamazione a saldo e stralcio") pagando:
 - ✓ una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo. in particolare:
 - 16% con Isee fino A € 8.500
 - 20% con Isee da € 8.500,01 A € 12.500
 - 35% con Isee da € 12.500,01 A € 20.000
 - ✓ senza corrispondere:
 - sanzioni, interessi di mora e
 - somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.;

Il termine per la presentazione delle relative domande era lo scorso 30 aprile. Vediamo ora quali sono le **prossime scadenze**.

ROTTAMAZIONE TER

Per la rottamazione – ter è previsto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il **30 giugno 2019** una "Comunicazione":

- di **accoglimento** della domanda contenente
 - ✓ l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018,
 - ✓ la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di **eventuale diniego** con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto

- in un'unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al **31 luglio 2019**,
- oppure con un piano di **dilazione**:
 - ✓ fino a un **massimo di 18 rate consecutive (5 anni)** di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;

Scadenza		Rata	
31.7.2019		1° rata pari al 10%	
30.11.2019		2° rata pari al 10%	
2020	28.2	3° rata	pari al 5% ciascuna
	31.5	4° rata	
	31.7	5° rata	
	30.11	6° rata	
2021	28.2	7° rata	
	31.5	8° rata	
	31.7	9° rata	
	30.11	10° rata	
2022	28.2	11° rata	
	31.5	12° rata	
	31.7	13° rata	
	30.11	14° rata	
2023	28.2	15° rata	
	31.5	16° rata	
	31.7	17° rata	
	30.11	18° rata	

- ✓ fino a un **massimo di 10 rate consecutive** di pari importo (**3 anni**), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata **già richiesta la "rottamazione-bis"**, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise:
 - le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
 - le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Scadenza		Rata	
2019	31.7	1° rata	pari al 10% ciascuna
	30.11	2° rata	
2020	28.2	3° rata	
	31.5	4° rata	
	31.7	5° rata	
	30.11	6° rata	
2021	28.2	7° rata	
	31.5	8° rata	
	31.7	9° rata	
	30.11	10° rata	

PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. "debiti definibili"):

- **non darà seguito alle procedure esecutive già avviate**, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive**, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano **sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.



NON E' POSSIBILE CHIEDERE NUOVE RATEIZZAZIONI: Per coloro che hanno richiesto di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018, prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, **non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione** e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

SALDO E STRALCIO

Per la rottamazione "saldo e stralcio" è previsto che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il **31 ottobre 2019** una "Comunicazione" contenente

- ✓ l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti,
- ✓ l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2019**, oppure in **5 rate** così suddivise:

Scadenza		Rata	
2019	30.11	1° rata	35%
	31.03	2° rata	20%
2020	31.7	3° rata	15%
	31.3	4° rata	15%
2021	31.7	5° rata	15%

MANCATO ACCOGLIMENTO DEL "SALDO E STRALCIO"

In caso di mancato accoglimento l'Agenzia delle entrate-Riscossione

- ⇒ invia al contribuente entro il **31 ottobre 2019**
- ⇒ una "Comunicazione" con la quale, motivando il mancato accoglimento del "Saldo e stralcio"
- ⇒ e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato

- in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2019**;
- o in **17 rate (5 anni)**, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;

Scadenza		Rata	
30.11.2019		1° rata pari al 30%	
2020	28.2	2° rata	pari al 4,375% ciascuna
	31.5	3° rata	
	31.7	4° rata	
	30.11	5° rata	
2021	28.2	6° rata	
	31.5	7° rata	
	31.7	8° rata	
	30.11	9° rata	
2022	28.2	10° rata	
	31.5	11° rata	
	31.7	12° rata	
	30.11	13° rata	
2023	28.2	14° rata	
	31.5	15° rata	
	31.7	16° rata	
	30.11	17° rata	

- **in 9 rate (3 anni)**, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Scadenza		Rata	
2019	30.11	1° rata pari al 30%	
2020	28.2	2° rata	pari al 8,75% ciascuna
	31.5	3° rata	
	31.7	4° rata	
	30.11	5° rata	
2021	28.2	6° rata	
	31.5	7° rata	
	31.7	8° rata	
	30.11	9° rata	